

Codice A2106A

D.D. 21 settembre 2020, n. 111

**D.lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 - Valutazione preliminare inerente il progetto: "Ampliamento bacino di accumulo idrico a servizio dell'innevamento programmato", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO)**



**ATTO DD 111/A2106A/2020**

**DEL 21/09/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI**

**A2106A - Sport e tempo libero**

**OGGETTO:** D.lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 - Valutazione preliminare inerente il progetto: "Ampliamento bacino di accumulo idrico a servizio dell'innevamento programmato", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO)

Premesso che:

In data 27/07/2020, il sig. Marco Cerutti, in qualità di legale rappresentante della Società Dedalo S.r.l., ha trasmesso al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale l'istanza relativa alla domanda di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, c. 9 del d.lgs. 152/2006, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare relativamente al progetto di modifica denominato: "Ampliamento bacino di accumulo idrico a servizio dell'innevamento programmato", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO);

il progetto consiste in quanto dichiarato dal proponente nell'istanza, in sintesi "è costituito da tre sotto-interventi scorporabili sia per differenze di tipologia delle lavorazioni sia per localizzazione:

*A - Ampliamento del bacino di accumulo "Frais" e impianti correlati*

*B - Sostituzione di linee elettriche e idrauliche interrate della linea di innevamento lungo la scivovia Pian Mesdi*

*C - Potenziamento della sala macchine/centrale di pompaggio dell'innevamento programmato"*

è in corso il procedimento relativo alla Fase di valutazione della procedura di VIA inerente il "Progetto di riassetto, riqualificazione e potenziamento del comprensorio sciistico del Frais - Interventi sull'Impiantistica del Trasporto a Funne Seggiovia Quadriposto Fissa Nuova Sauzea e Biposto Fissa Superscoiattolo Interventi sulle Piste da Sci Messa in Sicurezza, Razionalizzazione dei Collegamenti Sciistici e Nuova Pista Facciaccia Bassa", localizzato nel Comune di Chiomonte (TO), ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con l'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 – Proponente: Comune di Chiomonte (TO);

in data 01/07/2020, tramite mail ordinaria del progettista dell'intervento in oggetto, è pervenuto un quesito al settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in merito all'Ampliamento Bacino Innevamento Chiomonte - Pian del Frais - Richiesta parere sul procedimento da adottare;

in data 17 luglio 2020 il settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate, *in accordo con il Settore Sport e tempo libero* competente per materia, ha risposto con mail comunicando che gli interventi in progetto si configurano come modifiche di progetti di cui al punto 7, lett. c dell'all. IV al d.lgs. 152/2006 e rientrano nel campo di applicazione della VIA, per i quali il proponente, in ragione della presunta assenza di impatti ambientali significativi e negativi, ha facoltà di richiedere all'autorità competente, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del citato decreto, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da attivare.

Premesso inoltre che,

fuori dal procedimento in oggetto ma relativo all'intervento in questione è pervenuto un carteggio tramite una sequenza di PEC aventi come oggetto richieste di chiarimenti e risposte dal/al Comune di Chiomonte/Proponente (agli atti) in data 21 e 23 luglio 2020;

per il principio del giusto procedimento non si è potuto trascurare tale carteggio, si è quindi provveduto a fissare una riunione propedeutica alla riunione di OTR per verificare la documentazione pervenuta fuori dal procedimento in oggetto;

al fine di garantire la completezza dell'istruttoria è stata immediatamente svolta un'indagine (pre-istruttoria) per verificare tutta la documentazione pervenuta.

Dato atto che:

la Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha attivato l'Organo Tecnico Regionale (OTR) con nota prot. in arrivo n. 8741/A21000 del 27/07/2020 per gli adempimenti istruttori individuando la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Sport e tempo libero quale struttura regionale competente nonché le altre strutture regionali interessate all'istruttoria;

la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Sport e tempo libero mediante nota prot. n. 10311/A21000 del 07/09/2020 ha convocato in data 16 settembre 2020 la riunione dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA per svolgere l'istruttoria tecnica inerente la valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d. lgs. 152/2006, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare relativamente al progetto in oggetto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, c. 9 del d.lgs. 152/2006, il procedimento di Valutazione preliminare si deve concludere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, al fine di garantire la completezza dell'istruttoria per le ragioni sopra esposte e per assicurare la compresenza dei componenti l'OTR esperti ognuno nelle rispettive specifiche materie visto lo stato di emergenza sanitaria prorogato a ottobre, il presente provvedimento di conclusione del procedimento viene assunto oltre i termini previsti.

Considerato che:

sono pervenuti i seguenti pareri/contributi in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento e acquisiti agli atti, come di seguito elencati:

- Arpa Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione con nota prot. n. 10201/A21000 del 02/09/2020
- Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio con nota prot. n. 80564/A1600A del 09/09/2020

Sulla base dell'istruttoria svolta dall'Organo Tecnico Regionale, esaminata la documentazione e gli elaborati prodotti dal proponente, valutati e considerati i contributi tecnici pervenuti, è emerso che gli interventi in progetto non comportano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Tuttavia, per le successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, nonché di cantierizzazione ed esercizio, si riportano le seguenti raccomandazioni:

- dall'analisi del Sistema informativo risorse idriche (SIRI) e come evidenziato nella relazione illustrativa, esistono due concessioni in capo alla società Dedalo:
  - quella in sanatoria sul Torrente Soubeyrand del 2017 che, secondo quanto previsto sul SIRI, presenta portata massima di 10 l/sec e media di 7,04 l/sec ed è soprattutto per uso energetico (derivazione TO11383 codice ROC TOA10529);
  - quella in sanatoria sul canale Orsiera, come risulta anche dal SIRI, presenta portata massima di 10 l/sec, media di 5 l/sec ed è a uso produzione beni e servizi (derivazione TO11529, codice ROC TOA10688);
 in particolare, la D.D. n. 67-1151/2017 concerne la derivazione dal Torrente Soubeyrand ad uso innevamento artificiale (0,47 l/s medi) ed energetico (6,57 l/s medi) per una Q max totale pari a 10 l/s, prelievo attivo tutto l'anno con obbligo del rilascio di un DMV pari a 50 l/s, mentre la D.D. n.167 del 24/01/2020 (Disciplinare n. 9 del 30/01/2020) concerne i dati relativi alla derivazione dal canale Orsiera. A tal proposito si ricorda che nelle successive fasi di progettazione, dovranno essere forniti gli atti di concessione di derivazione in essere al fine di garantire che l'effettiva disponibilità idrica residua sia compatibile con l'intervento in progetto;
- qualora emergesse la necessità di modificare i parametri delle portate concesse per il riempimento del bacino di accumulo in progetto, tali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al Dipartimento Risorse Idriche della città Metropolitana di Torino;
- occorre verificare la compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici vigenti, in quanto nell'elaborato "Lista di controllo per la valutazione preliminare" (DDIF\_0\_D\_IA\_002\_0) si afferma che *"una ridotta superficie (circa 950 mq) avrà una variazione di uso del suolo da prato a infrastruttura"*;
- vista la localizzazione del progetto, occorre verificare la possibilità di riscontrare presenza di rocce amiantifere nel corso degli scavi mediante appositi sondaggi ed eventualmente prevedere una caratterizzazione delle aree oggetto degli interventi anche nella successiva fase esecutiva del progetto;
- per quanto riguarda la gestione del materiale proveniente dagli scavi, considerato che saranno movimentati circa 3900 mc di terreno con riutilizzato in loco, si ricorda che andranno effettuati tutti gli adempimenti connessi alla normativa vigente in tema di gestione delle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
- si sottolinea che l'intervento previsto ricade in area di Classe II di pericolosità geomorfologica, al margine di una porzione di versante inserita in Classe IIIa1 (aree soggette a deformazioni lente di versante), di cui tener conto nel corso della fase esecutiva del progetto;
- in merito agli aspetti paesaggistici, pur evidenziando che l'area di intervento non risulta essere sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e smi, si ricorda che l'ampliamento del bacino esistente risulta essere ricompreso nelle aree di montagna, come rappresentato nella tav. P4 del Piano paesaggistico regionale (approvato con DCR n. 233- 35836 del 3 ottobre 2017), per le quali vigono le disposizioni normative dell'art. 13 delle Nda del citato Ppr.

Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche progettuali e dei potenziali impatti generati dal progetto in un contesto ambientale e territoriale in parte già soggetto ad antropizzazione, si ritiene che gli interventi oggetto della presente valutazione preliminare, non rientrino nella fattispecie di cui alla categoria progettuale n. 28 dell'allegato B1 alla l.r. 40/1998 e, quindi, nel campo di applicazione della disciplina di VIA di cui alla medesima legge regionale, in combinato disposto con il d.lgs. 152/2006, non comportando notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Regionale e i contributi acquisiti; in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Attestato che il presente provvedimento viene assunto oltre i termini previsti per la pronuncia dell'autorità competente ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006, onde garantire il

principio di completezza dell'istruttoria per le ragioni espresse in premessa;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR N. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- vista la Legge n. 241/1990;
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- visto il D.lgs. 152/2006;
- visto il D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42;
- vista la L.R. 14/2014;
- vista la L.R. 23/2008;
- vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- vista la L.R. del 9 agosto 1989, n. 45;
- vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. di individuazione del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

## **DETERMINA**

di stabilire che il progetto: “Ampliamento bacino di accumulo idrico a servizio dell'innevamento programmato”, localizzato nel Comune di Chiomonte (TO), presentato dalla Società Dedalo S.r.l., non presenta potenziali impatti ambientali, come descritto in premessa, ritenendo pertanto che gli interventi oggetto della presente Valutazione preliminare non rientrino nella fattispecie di cui alla categoria progettuale n. 28 dell'allegato B1 alla l.r. 40/1998 e, quindi, nel campo di applicazione della disciplina di VIA di cui alla medesima legge regionale, in combinato disposto con il d.lgs. 152/2006, fatti salvi i suggerimenti e le raccomandazioni espressi in premessa;

di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti

della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero)  
Firmato digitalmente da Carla Villari